

Quando il giudice si arrende all'incertezza

di **Guido Neppi Modona**

Un giudice di Torino, al quale il pubblico ministero aveva chiesto di emettere degli ordini di custodia cautelare in carcere contro un nutrito gruppo di trafficanti di droga, non ha accolto la richiesta relativa a ben 34 su 39 imputati, rilevando che in caso di condanna nessuno avrebbe scontato un solo giorno in carcere. Il giudice ha infatti ritenuto, sulla base di una consolidata esperienza, che gli imputati sarebbero stati presumibilmente condannati a una pena di sei anni di reclusione, di cui peraltro tre condonati grazie all'improvviso indulto dell'anno scorso, e che avrebbero poi scontato i rimanenti tre anni in regime di semilibertà o usufruendo di altre misure alternative al carcere ancora più favorevoli. Apparentemente sembrerebbe trattarsi di un fisiologico disaccordo tra giudice e pubblico ministero, destinato a essere risolto dalla Corte di cassazione.

Il procuratore della Repubblica di Torino ha infatti immediatamente presentato ricorso, in quanto la previsione che il condannato a una sia pure severa pena detentiva non scontrerà neppure un giorno di galera non rientrerebbe tra le situazioni in cui il Codice vieta di applicare la custodia in carcere prima della condanna.

In realtà la clamorosa e per certi aspetti provocatoria decisione del giudice è il sintomo del malessere sempre più profondo e diffuso tra i magistrati di fronte a un sistema penale e processuale che vanifica e umilia la giustizia e impedisce al processo penale, alla condanna e alla pena di svolgere le funzioni istituzionali previste dalla Costituzione.

Tra le righe del provvedimento del giudice di Torino si legge in primo luogo la frustrazione per l'incertezza e l'imprevedibilità della pena che il condannato scontrerà effettivamente: incertezza che riguarda non solo la durata della pena detentiva, resa elastica dall'indulto e dalla misura alternativa della liberazione anticipata (in misura di tre mesi ogni anno), ma le stesse modalità di esecuzione. La pena potrà infatti essere interamente scontata (ma sempre più raramente) all'interno delle mura carcerarie o sin dall'inizio fuori del carcere (affidamento in prova al servizio sociale), ovvero nella propria abitazione (detenzione domiciliare) o ancora di notte in carcere e di giorno fuori (semilibertà, lavoro all'esterno). Esiste dunque un divario imprevedibile e incontrollabile tra la pena detentiva scritta nel Codice penale per ciascun reato e quella determinata nella sentenza di condanna, da un lato, e dall'altro la pena effettivamente scontata, che potrà esser cosa completamente diversa. Ad essere messa in discussione non è l'esistenza di pene diverse dalla detenzione in carcere, ma la violazione del principio del-

la certezza del diritto conseguente all'attuale disciplina delle sanzioni alternative.

L'incertezza e l'imprevedibilità riguarda non solo la durata e la natura della pena, ma la stessa sopravvivenza del processo penale. Scelte legislative irrazionali e dissenate stanno alla base dei tempi lunghissimi della giustizia penale, che a loro volta sono la causa dell'ineluttabile estinzione per prescrizione di una altissima percentuale dei reati; si salvano solo i processi penali per reati gravissimi, tutti gli altri sono esposti al rischio di essere cancellati prima di arrivare alla fisiologica conclusione del processo, cioè alla pronuncia di una sentenza di assoluzione o di condanna. La frustrazione di lavorare nella maggior parte dei casi a vuoto avvelena ormai l'attività quotidiana dei giudici e dei pubblici ministeri, dal primo grado sino in Cassazione.

Di questa disastrosa situazione si è fatto interprete il giudice di Torino in maniera istituzionalmente corretta, nel rispetto delle regole deontologiche e dei limiti della funzione giudiziaria, sottoponendo la sua interpretazione in tema di custodia cautelare al controllo giurisdizionale della Cassazione, a differenza di altri suoi colleghi che hanno partecipato a trasmissioni televisive e rilasciato interviste sulle complesse vicende giudiziarie a loro affidate.

Anche per questa ragione la denuncia della gravissima crisi della giustizia penale dovrà essere presa in seria considerazione dal legislatore nell'affrontare i problemi di fondo della riforma del diritto e del processo penale, a partire dal recupero della certezza della pena e di un minimo d'efficienza della giustizia penale. Nell'immediato, il legislatore chiamato a dare attuazione al cosiddetto pacchetto sicurezza dovrà essere consapevole che alcune delle preannunciate misure di emergenza - maggiore ricorso alla custodia cautelare in carcere, aumento dei casi di giudizio direttissimo e immediato, aumento delle pene per determinati reati - avrebbero un valore meramente declamatorio se non accompagnate da interventi capaci di recuperare livelli accettabili di funzionalità del processo penale e di evitare l'immediata saturazione delle strutture penitenziarie.

